SENTENZA Cassazione penale sez. I - 29/05/2025, n. 21288

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. CENTOFANTI Francesco - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. CURAMI Micaela Serena - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso

proposto da:

Sa.Ab. (cui Omissis) nato in Omissis il Omissis;

avverso il decreto del 10/05/2025 della Corte d'Appello di Caltanissetta;

udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 10 maggio 2025 la Corte di Appello di Caltanissetta ha disposto, su richiesta del Questore territoriale del 9 maggio 2025, la proroga del trattenimento di Sa.Ab. presso il CPR Pian del Lago, in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale (presentata dopo un primo provvedimento di espulsione ed in corso di trattazione giurisdizionale) ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 142 del 2015.

In sede di udienza, come risulta dal relativo verbale, la difesa del trattenuto ha esibito una copia di un passaporto rilasciato dalla Repubblica di Egitto in data 21 luglio 2024 da cui risultano generalità non del tutto coincidenti con quelle dichiarate dal trattenuto.

Sul punto, il trattenuto ha dichiarato che la data di nascita indicata sul passaporto (24 novembre 2004) sarebbe errata, essendo quella effettiva il 23 ottobre 2004 ed anche il cognome sarebbe scritto male (con la lettera E al posto della A).

La Corte di Appello, nel motivare la decisione di accoglimento della richiesta di proroga, ha evidenziato che: a) permangono i presupposti, già vagliati nelle precedenti decisioni, del trattenimento; b) non può essere ritenuto nuovo elemento decisivo il passaporto oggetto di esibizione e ciò in ragione delle modalità non del tutto chiare con cui il soggetto migrante è venuto in possesso del documento, in una con la necessità di verificare la corrispondenza tra il documento e la persona.

2. Avverso il provvedimento di proroga ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Sa.Ab. Il ricorso è affidato a due motivi, qui richiamati in sintesi, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Al primo motivo si deduce erronea applicazione della legge regolatrice, sotto diversi profili.

Il ricorrente evidenzia che trattandosi della terza proroga doveva esservi un vaglio più stringente della effettiva necessità di permanenza della misura del trattenimento del soggetto richiedente asilo. In particolare si evidenzia che data l'esibizione del passaporto non vi era rischio di fuga o comunque detto rischio poteva essere contrastato da misura diversa, meno afflittiva.

La documentazione già prodotta - anche in sede di impugnazione del diniego della domanda di protezione - era del tutto idonea ad assicurare la permanenza in Italia del ricorrente.

Si rappresenta, inoltre, che sarebbe del tutto assente la motivazione per cui la Corte di Appello non considera la validità della ultima produzione difensiva, rappresentata dal passaporto esibito in udienza.

Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge.

Il ricorrente afferma che non è stata scrutinata - in modo illegittimo - la possibile applicazione di una delle misure alternative al trattenimento, espressamente previste dall'art. 14 comma 1 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998.

La doglianza si basa sulla documentazione già prodotta cui si unisce l'avvenuta esibizione del passaporto in corso di validità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Va premesso che, come è noto, tra i motivi di ricorso per cassazione in tema di decisioni sui trattenimenti (per come regolamentato dalla legge applicabile) non rientra quello del vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lettera E del codice di rito penale.

Da ciò la considerazione per cui al di là della erronea applicazione della legge regolatrice (ossia del diritto sostanziale, ovviamente non di carattere strettamente penale, con interpretazione estensiva in bonam partem del riferimento all'art. 606 comma 1 lettera B cod. proc. pen.), può essere dedotta e rilevata l'assenza di motivazione (vizio che rientra nella lettera C del citato articolo 606) nella misura in cui vi sia mancanza grafica di motivazione su un punto rilevante per la decisione o mera apparenza di motivazione.

Nel caso in esame se da un lato è esatto affermare - come si legge nell'atto di ricorso - che in sede di proroga 'ulteriore' di un trattenimento già in atto occorre una più intensa valutazione dei presupposti e una concreta verifica della permanente necessità della limitazione di libertà (v. Sez. I n. 15746 del 22.4.2025, rv 287810), è altrettanto vero che la prospettazione difensiva della esistenza di un importante elemento di novità (il passaporto esibito in udienza) si scontra con le affermazioni contenute nel provvedimento.

L'elemento nuovo è stato preso in esame dalla Corte di Appello, che ha - in sostanza - espresso dubbi quantomeno sulla 'corrispondenza' tra il documento esibito e la persona trattenuta, resi legittimi dalle segnalate difformità della indicazione delle generalità.

A fronte di simile argomentazione non può ragionarsi in termini di 'assenza o apparenza' del percorso giustificativo della decisione. Risulta pertanto infondata la tesi difensiva, basata - in sostanza - sulla piena validità e utilizzabilità del passaporto, tesi che finisce con essere assertiva.

Per il resto, la decisione richiama le precedenti valutazioni in punto di necessità della proroga che in modo non irragionevole sono ritenute ancora sussistenti.

Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.

Così deciso in Roma il 29 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2025.